

ritenuto che:

con sentenza n. 799/2005 il Tribunale di Trieste revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Salvatore Monacelli e Lydia Grison, su ricorso del condominio dell'edificio sito in via Crispi n. 25 a Trieste, per il pagamento di 3.828,45 euro, come quota di loro pertinenza della spesa per lavori compiuti nello stabile; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli oppositori, determinò in 2.400,00 euro il risarcimento loro dovuto per i danni subiti dal loro appartamento in seguito all'esecuzione di tali opere e li condannò al pagamento della differenza tra i suddetti importi; condannò l'appaltatrice s.r.l. New Impre Service, che era stata chiamata in causa in garanzia dal condominio, a tenerlo indenne da quanto spettante a Salvatore Monacelli e Lydia Grison;

impugnata dalla s.r.l. New Impre Service, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Trieste, che con sentenza n. 312/2008 ha rigettato il gravame;

la s.r.l. New Impre Service ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi; l'intimato condominio di via Crispi n. 75 non ha

svolto attività difensive in questa sede;

considerato che:

con il primo motivo di ricorso si deduce che la Corte d'appello, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa della s.r.l. New Impre Service, è incorsa in «violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 82, 83, 84, 164, 167 e 269 c.p.c. e 1130 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»;

la decisione, sul punto, è stata motivata nella sentenza impugnata in base al rilievo che «tale eccezione, oltre ad essere intrinsecamente smentita dal tenore della procura *ad litem* rilasciata al legale del Condominio ("... ogni facoltà"), è stata sollevata soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, e dunque tardivamente, con piena accettazione cioè del contraddittorio svoltosi sino a quel momento: secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti (Cass., sez. 3^a, 21.5.1998 n. 5083; id., 26.2.1997 n. 1739; id., 26.4.1995 n. 4623), il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l'ambito originario della lite, si costituisce in giudizio e,

invece di eccepire la nullità dell'atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità nell'ulteriore corso del procedimento, né la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice»;

a questi argomenti la resistente ha opposto: che l'amministratore del condominio non era abilitato a nominare un difensore per agire e resistere in giudizio già in primo grado, in mancanza di autorizzazione dell'assemblea; che la procura alle liti, rilasciata al procuratore a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non lo legittimava a chiamare in causa un terzo; che tale carenza di potere rappresentativo era eccepibile dalla parte e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio;

la prima di tali obiezioni attiene a una questione non decisa né dibattuta nel giudizio a quo, sicché non può avere ingresso in questa sede;

la seconda appare fondata, poiché la facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria deve essere conferita espressamente al difensore nella procura stessa o nel contesto dell'atto cui essa accede (v., per tutte, Cass.



29 settembre 2009 n. 20825), sicché non può ritenersi compresa nella generica attribuzione di «ogni facoltà» nel mandato a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo;

resta pertanto da verificare se alla censura in esame la sentenza impugnata possa comunque resistere, sul fondamento dell'altra *ratio decidendi* su cui è basata: la preclusione dell'eccezione relativa al difetto di procura, in quanto formulata tardivamente;

in proposito l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in realtà, non è «consolidato», come è stato definito nella sentenza impugnata, dato che ai precedenti richiamati dalla Corte d'appello (cui adde Cass. 16 marzo 2006 n. 5817, 11 marzo 1992 n. 2929, 7 maggio 1984 n. 2763) se ne contrappongono altri, sia anteriori sia successivi, di segno opposto: con Cass. 22 novembre 1996 n. 10307, 20 febbraio 1988 n. 1780, 24 marzo 1981 n. 1695, 9 maggio 1978 n. 2254, 9 novembre 1973 n. 2950 si è deciso che «il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i



limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia; al di fuori di questa ipotesi la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio in questione»;

si è quindi in presenza di un contrasto di giurisprudenza (peraltro rimasto per lo più latente o inconsapevole, in quanto soltanto con la citata Cass. 10307/1996 se ne è preso atto), sicché va disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente, perché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni unite, in applicazione dell'art. 374 c.p.c.;

la Corte

dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Presidente

(Roberto Michele Triola)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 24 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI